

Ai gentili clienti
Loro sedi

Bonus mobili: agevolazione ancorata alle spese della ristrutturazione

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che, per effetto della mancata conversione in legge del decreto Salva Roma, la **detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione"** (c.d. "bonus arredamento") **sarà, a decorrere dal 01.01.2014, vincolata, oltre al limite massimo di € 10.000** (sul quale calcolare la detrazione del 50% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo), **anche alle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile**, così come originariamente disposto dalla legge di stabilità 2014. Sul punto, si rammenta che, la manovra finanziaria 2014, **oltre ad aver prorogato l'agevolazione in esame fino al prossimo 31.12.2014**, ha previsto che, **l'importo su cui calcolare la detrazione in esame, non possa essere superiore a quello delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile** a cui risultano destinati i mobili ed i grandi elettrodomestici. In altri termini, a **decorrere dal 01.01.2014, l'ammontare complessivo della spesa agevolabile** per l'acquisto di mobili (e grandi elettrodomestici) **può raggiungere l'importo massimo di € 10.000,00** (sul quale applicare la detrazione del 50% da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo), solo nel caso in cui le **spese per i lavori di ristrutturazione edilizia siano almeno pari al predetto limite massimo di spesa detraibile** (€ 10.000,00). Altrimenti, **la somma sul quale calcolare la predetta detrazione del 50% non dovrà eccedere il minor importo delle spese di ristrutturazione sostenute**. Nulla cambia, invece, **per le spese di arredo e grandi elettrodomestici sostenute dal contribuente nel 2013** e che **dovranno essere portate in detrazioni nel prossimo modello dichiarativo (730/2014 o Unico 2014): dette spese, infatti, dovranno rispettare soltanto il predetto limite di € 10.000.**

Premessa

L'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 ha introdotto, nel panorama fiscale delle agevolazioni fiscali, **una nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** (con determinate caratteristiche) **finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione"** (c.d. "bonus arredamento").

OSSERVA

La detrazione in parola, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, **doveva, fino al periodo d'imposta passato (anno 2013) essere calcolata soltanto su una spesa massima di 10.000 euro**, non essendo previsto alcun altro limite (art. 16, comma 2 del DL 63/2013).

La legge di stabilità per il 2014 - oltre ad aver **prorogato l'agevolazione fino al prossimo 31.12.2014** - aveva inizialmente previsto **una ulteriormente limitazione alla fattispecie agevolativa**, prevedendo che **l'importo su cui calcolare la detrazione non potesse essere superiore a quello delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile** a cui risultavano destinati i mobili ed i grandi elettrodomestici (art. 1, comma 139 della L. 147/2013).

OSSERVA

La finalità di detta limitazione era sostanzialmente antielusiva cercando di prevenire la strumentalizzazione di piccoli interventi edilizi per ottenere un apprezzabile sconto fiscale sul restyling interno dell'abitazione.

Successivamente il legislatore – tramite **il decreto Salva Roma - tornava repentinamente sui suoi passi** (tre giorni successivi dalla pubblicazione della legge di stabilità per il 2014) **eliminando dal testo normativo la parte che prevedeva**, appunto, **l'ulteriore limite dell'importo massimo di spesa per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici pari a quello delle spese di ristrutturazione**, ripristinando così la situazione originaria (art. 1, comma 2, lettera a) del DL 30 dicembre 2013 n. 151).

Purtroppo, **per effetto della mancata conversione in legge del suddetto decreto Salva Roma**, la detrazione in esame è tornata ad essere disciplinata **dalla Legge di stabilità 2014** secondo la quale **l'importo su cui calcolare la detrazione non sarebbe potuto essere superiore a quello delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile**.

OSSERVA

E' bene precisare che, lo scorso 12 marzo 2014, il governo Renzi ha tentato di rimediare alla suddetta questione, riproponendo, all'interno della Bozza del Decreto Casa, **la disposizione che**

eliminava il predetto vincolo del tetto dei lavori edili sostenuti. Purtroppo, anche *tale tentativo è risultato vano*, poiché sono stati rilevati problemi di copertura (e di legittimità costituzionale), che ne hanno impedito, di fatto, l'entrata in vigore.

A questo punto, **non resta che riassumere**, in estrema sintesi, **l'agevolazione in esame**, tenuto conto che la stessa è, ad oggi, rispetto a quanto è stato lo scorso periodo d'imposta, **soggetta a maggiori vincoli.**

La disciplina in sintesi

Il bonus mobili interessa soltanto i soggetti IRPEF (residenti o non residenti nel territorio dello stato) **che già possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio**: gli interventi di recupero sull'immobile, che costituiscono presupposto del beneficio in esame, **non si limitano soltanto alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico**, ma comprendono, anche, **la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo**, effettuati sia sulle parti comuni di edifici residenziali che sulle singole unità immobiliari residenziali.

Interventi di manutenzioni cumulabili con il bonus arredo

Interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio residenziale.**

Interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.**

Interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale** e su singole unità immobiliari residenziali.

Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.**

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

L'agevolazione in parola **non è però utilizzabile a seguito degli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi** (ad esempio, installazione di un portoncino blindato d'ingresso o di un impianto d'allarme), **ovvero finalizzati alla cablatura di edifici.**

Di contro, invece, **l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi**, purché l'immobile, nel suo complesso, sia stato oggetto degli interventi edilizi richiamati dalle descritte disposizioni di legge (ciò significa che anche se ristrutturato il bagno, posso usufruire della detrazione in argomento per i mobili acquistati per l'arredamento della cucina).

Parti comuni

Anche **l'effettuazione di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali quali**, ad esempio, gli interventi effettuati sull'abitazione del custode, **comporta l'ammissione al beneficio** – pro quota per ciascun condomino - **limitatamente**, però, **agli acquisti di beni agevolati destinati all'arredo delle parti comuni.**

OSSERVA

Possono beneficiare della agevolazione in commento, in presenza di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, **le spese sostenute per beni mobili e grandi elettrodomestici da posizionare**, ad esempio, **nelle guardiole, nell'appartamento del portiere, oppure nella sala adibita a riunioni condominiali, ecc..**

In nessun caso, però, **l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini** – che già fruiscono pro-quota della relativa detrazione - **di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.**

Beni mobili agevolati

Possono beneficiare dell'agevolazione in commento le **spese documentate** e sostenute per l'acquisto di determinati beni **mobili**, purché **nuovi**.

Tipologia di acquisti agevolabili	
Mobili agevolabili	Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze , nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo

	dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Grandi elettrodomestici	<p>Per quanto riguarda l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" occorre fare riferimento all'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> → frigoriferi, → congelatori, → lavatrici, → asciugatrici, → lavastoviglie, → apparecchi di cottura, → stufe elettriche, → piastre riscaldanti elettriche, → forni a microonde, → apparecchi elettrici di riscaldamento, → radiatori elettrici, → ventilatori elettrici, → apparecchi per il condizionamento. <p>La disposizione limita, peraltro, il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica.</p> <p>L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisi di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.</p>

OSSERVA

Ad ogni modo, **non sono agevolabili gli acquisti di porte**, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, **nonché di altri complementi di arredo.**

Limite di spesa arredi acquistati dal 01.01.2014

Come detto in premessa, a **decorrere dal 01.01.2014**, l'ammontare complessivo della spesa **agevolabile** per l'acquisto di mobili (e grandi elettrodomestici) **può raggiungere l'importo massimo di € 10.000,00** (sul quale applicare la detrazione del 50% da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo), solo nel caso in cui le **spese per i lavori di ristrutturazione edilizia**

siano almeno pari al predetto limite massimo di spesa detraibile (€ 10.000,00). Altrimenti, **la somma sul quale calcolare la predetta detrazione del 50%** non **dovrà eccedere il minor importo delle spese di ristrutturazione sostenute**.

Pertanto, **la detrazione dall'IRPEF lorda del 50% per l'acquisto di mobili può arrivare fino ad € 5.000,00** (€ 10.000,00*50%) e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, **purché** (si ripete nuovamente) **le spese per i lavori di ristrutturazione sostenute eccedano l'importo di € 10.000**. In tale circostanza, **l'importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione sarà pari ad € 500,00 e spetta**, analogamente alle altre detrazioni d'imposta per oneri, **fino a concorrenza dell'IRPEF lorda**: non è possibile, quindi, "andare a credito" in dichiarazione dei redditi.

Esempio 1 (spese arredo INFERIORI alle spese complessive di ristrutturazione)

Si supponga che un contribuente effettua spese per ristrutturazione di un immobile, pari nel 2014, ad € 50.000 (si tratta di una ristrutturazione iniziata e terminata nel corso del 2014). In data 15 marzo 2014, procede all'acquisto di alcuni mobili per un ammontare complessivo di 12.000 euro.

In tal caso, il contribuente potrà usufruire delle seguenti detrazioni Irpef:

- spese ristrutturazioni: $50.000 \times 50\% = 25.000$ euro
- spese acquisto mobili: 10.000 (**plafond massimo collegato all'imposto massimo di spesa detraibile**) $\times 50\% = 5.000$ euro

Con una detrazione d'imposta da indicare a partire dalla dichiarazione Unico 2015 (redditi 2014) pari a:

- quota detrazione spese ristrutturazioni: $25.000 / 10 = 2.500$ euro
- quota detrazione spese acquisto mobili: $5.000 / 10 = 500$ euro

Esempio 2 (spese arredo SUPERIORI alle spese complessive di ristrutturazione)

Si supponga che un contribuente effettua spese per ristrutturazione di un immobile, pari nel 2014, ad € 5.000 (si tratta di una ristrutturazione iniziata e terminata nel corso del 2014). In data 15 marzo 2014, procede all'acquisto di alcuni mobili per un ammontare complessivo di 6.000 euro.

In tal caso, il contribuente potrà usufruire delle seguenti detrazioni Irpef:

- spese ristrutturazioni: $5.000 \times 50\% = 2.500$ euro
- spese acquisto mobili: 5.000 (**plafond massimo collegato al totale delle spese di manutenzione sostenute sull'immobile**) $\times 50\% = 2.500$ euro

Con una detrazione d'imposta da indicare a partire dalla dichiarazione Unico 2015 (redditi 2014) pari a:

- quota detrazione spese ristrutturazioni: $2.500 / 10 = 250$ euro
- quota detrazione spese acquisto mobili: $2.500 / 10 = 250$ euro

Si rammenta che:

- ♦ **nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili** e grandi elettrodomestici **possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati**, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richiesto per la fruizione del beneficio in esame.
- ♦ l'importo massimo su cui calcolare la detrazione **è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze** (o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa);
- ♦ **l'importo massimo su cui calcolare la detrazione dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione**: al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio in commento dovrà essere riconosciuto più volte.

Limite di spesa arredi acquistati nel 2013

Si ritiene che **le spese sostenute nel 2013 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** - che dovranno essere portate in detrazioni nel prossimo modello dichiarativo - **debbano rispettare il solo limite di € 10.000**. Così, infatti, le istruzioni al modello 730/2014: *"ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E).*

Esempio

Si supponga che un contribuente effettua spese per ristrutturazione di un immobile, pari nel 2013, ad € 5.000 (si tratta di una ristrutturazione iniziata e terminata nel corso del 2013). In data 15 settembre 2013, procede all'acquisto di alcuni mobili per un ammontare complessivo di 6.000 euro.

In tal caso, il contribuente potrà usufruire delle seguenti detrazioni Irpef:

- spese ristrutturazioni: $5.000 \times 50\% = 2.500$ euro
- spese acquisto mobili: 6.000 (plafond massimo collegato al totale delle spese di manutenzione)

sostenute sull'immobile) x 50% = 3.000 euro

Con una detrazione d'imposta da indicare a partire dalla dichiarazione Unico 2013 (redditi 2014) pari a:

- quota detrazione spese ristrutturazioni: $2.500 / 10 = 250$ euro
- quota detrazione spese acquisto mobili: $3.000 / 10 = 300$ euro

Adempimenti

Nulla è stato modificato dalla Legge di stabilità 2014 per quanto attiene agli **adempimenti da seguire** per la fruizione della del beneficio "bonus arredamenti": permane, quindi, la regola secondo cui i **contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali**, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Informazioni da riportare nel bonifico bancario o postale

La causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

E' **consentito** comunque **effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.**

Osserva

Al ricorrere di tale modalità di pagamento, **la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare**, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, **e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.**

Non è consentito, in ogni caso, **effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.**

La modalità di pagamento non è l'unico adempimento richiesto per poter usufruire del bonus fiscale in argomento. E' necessario, infatti, che **le spese sostenute siano documentate mediante la conservazione:**

- **della documentazione attestante l'effettivo pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- **delle fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO